

11.3.2.1

Legge
sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione
(Lear)

(del 1° giugno 2010)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 1° aprile 2009 n. 6193 del Consiglio di Stato;
- vista la Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool);
- vista la Legge federale del 3 ottobre 2008 concernente la protezione contro il fumo passivo;
- visto il rapporto 5 maggio 2010 n. 6193R della Commissione della legislazione,

decreta:

CAPITOLO I

Disposizioni generali e definizioni

Scopo

Art. 1 La presente legge disciplina le condizioni per la conduzione degli esercizi alberghieri e della ristorazione (in seguito: esercizi).

Campo d'applicazione

Art. 2 La presente legge si applica:

- a) alla vendita di cibi e bevande da consumare sul posto;
- b) all'alloggio di ospiti;
- c) alla vendita di bevande alcoliche ai sensi della legge federale sulle bevande distillate;
- d) al divieto di fumare nelle imprese del settore alberghiero e della ristorazione ai sensi della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo.

Eccezioni

Art. 3 La presente legge non si applica a:

- a) ospedali, case di cura e case anziani;
- b) pensioni private di famiglia fino a quattro pensionanti;
- c) centri diurni per anziani e disabili e centri giovanili, mense riservate alla polizia, ai funzionari dello stato, alle scuole, ai pompieri, al penitenziario e agli altri servizi di pronto intervento;
- d) rifugi e capanne di montagna non raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con impianti di risalita;
- e) mescite aperte saltuariamente.

Definizioni

Art. 4 ¹L'esercizio è un immobile o una parte ben definita di esso dove, in forma commerciale, si alloggiano ospiti e/o si vendono cibi e/o bevande da consumare sul posto.

²Il gerente è la persona fisica, titolare del diploma cantonale di esercente, alla quale è rilasciata l'autorizzazione alla conduzione di un determinato esercizio.

CAPITOLO II

Autorizzazioni

Obbligo d'autorizzazione

Art. 5 La conduzione di un esercizio soggiace ad autorizzazione.

Genere di autorizzazione

Art. 6 ¹Per la conduzione degli esercizi sono rilasciate le seguenti autorizzazioni:

- a) esercizi con alloggio;
- b) esercizi senza alloggio;
- c) locali notturni;
- d) esercizi provvisori.

²Di regola allo stesso gerente è rilasciata una sola autorizzazione, la quale può essere munita di oneri e condizioni.

³Il Consiglio di Stato fissa le condizioni per le quali possono essere rilasciate eccezionalmente alla stessa persona più autorizzazioni di gerenza, nei casi in cui gli esercizi sono situati nello stesso stabile oppure costituiscono una sola unità turistica o commerciale.

CAPITOLO III Presupposti per l'autorizzazione, l'esclusioni e la revoca

Idoneità dei locali

Art. 7 ¹Il municipio nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia è competente per l'esame degli aspetti strutturali degli esercizi.

²In tale ambito, l'ottenimento del preavviso del Laboratorio cantonale è d'obbligo e vincolante.

³I requisiti strutturali ai quali il municipio deve attenersi nell'ambito della procedura di licenza edilizia, sono stabiliti nel regolamento di applicazione.

Presupposti

Art. 8 ¹Colui che richiede l'autorizzazione deve:

- a) avere l'esercizio dei diritti civili;
- b) disporre del diploma cantonale di esercente o, in assenza di un certificato di capacità riconosciuto, attestare una pratica d'esercente di almeno tre anni svolta in maniera irreprensibile in un altro Cantone;
- c) produrre l'attestazione del municipio dell'idoneità dei locali comprensiva del numero dei posti disponibili;
- d) godere del diritto d'uso dei locali;
- e) disporre di un'adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile.

²Il regolamento stabilisce le attività per le quali non è richiesto il possesso del diploma e le prestazioni minime della copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Motivi di esclusione e di revoca

Art. 9 ¹Non è concessa o è revocata l'autorizzazione a chi:

- a) è stato condannato per reati intenzionali alla pena detentiva o alla pena pecuniaria, finché l'iscrizione non è stata cancellata dal casellario giudiziale;
- b) è fallito o si trova in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni;
- c) è affetto da malattie o colpito da infermità tali da impedirgli la normale conduzione dell'esercizio.

²Il Dipartimento può consentire eccezioni alla lett. a) trattandosi di pene detentive o pene pecuniarie per reati di minore gravità, di regola nei limiti di pena del decreto d'accusa.

³L'autorizzazione è pure revocata quando i presupposti per il rilascio non sono più adempiuti ai sensi dell'art. 8.

CAPITOLO IV Estinzione dell'autorizzazione

Estinzione

Art. 10 La validità dell'autorizzazione si estingue in caso di:

- a) cambiamento del gerente;
- b) cambiamento del genere di autorizzazione;
- c) rinuncia scritta;
- d) decesso del titolare.

CAPITOLO V Diploma cantonale di esercente

Definizione

Art. 11 Il diploma cantonale di esercente (in seguito: diploma), attesta che una persona possiede le conoscenze professionali necessarie per condurre un esercizio.

Diploma

Art. 12 ¹Il Consiglio di Stato organizza l'esame per l'ottenimento del diploma.

²Sono esentati dall'esame per l'ottenimento del diploma coloro che hanno ottenuto il diploma di una scuola alberghiera riconosciuta dalla Confederazione.

Condizioni

Art. 13 ¹Il diploma si ottiene dopo aver svolto un periodo di pratica e superato l'esame finale.

²Il regolamento fissa le condizioni per il conseguimento del diploma e le relative eccezioni.

CAPITOLO VI Accesso agli esercizi / limitazioni

Accesso dei giovani

Art. 14 ¹In tutti gli esercizi dopo le ore 23:00 le persone di età inferiore ai 16 anni devono essere accompagnate da un maggiorenne responsabile del loro comportamento.

²L'accesso ai locali notturni è vietato ai minorenni.

Allontanamento e divieto di accesso

Art. 15 1Le persone che non danno seguito alle disposizioni del gerente o del personale di servizio in merito al mantenimento della quiete, dell'ordine e della decenza, possono essere allontanate all'istante.

2Il gerente può vietare l'accesso all'esercizio alle persone già oggetto della misura di cui al precedente capoverso o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondata ragione.

3Il Dipartimento dirime le contestazioni.

CAPITOLO VII

Orari di apertura e di chiusura

Orari di apertura e chiusura degli esercizi

Art. 16 1Gli esercizi, esclusi i locali notturni, devono rimanere aperti per un minimo di otto ore giornaliere, anche non consecutive, tra le ore 05:00 e la 01:00, durante almeno cinque giorni per settimana.

2Il municipio può prevedere eccezioni all'obbligo di apertura di cui al cpv. 1.

3I locali notturni possono aprire dalle ore 19:00 e devono chiudere entro le 05:00.

4Il municipio può regolare la chiusura dei locali notturni tra le ore 03:00 e le 05:00.

Esercizi con alloggio

Art. 17 1I datori di alloggio hanno la facoltà di accogliere i propri ospiti e di servire loro cibi e bevande al di fuori degli orari di cui all'art. 16 cpv. 1.

Esercizi nelle case da gioco

Art. 18 1Gli esercizi ubicati in una casa da gioco possono rimanere aperti durante gli stessi orari di attività di quest'ultima.

Deroghe

Art. 19 1Il municipio può rilasciare deroghe di orario durante occasioni straordinarie.

Esercizi nelle aree autostradali

Art. 20 1Il municipio può concedere deroghe d'orario estese a tutto l'anno o a un determinato periodo agli esercizi inseriti nelle aree autostradali.

CAPITOLO VIII

Obblighi e facoltà del gerente

Responsabilità della conduzione

Art. 21 1Il gerente è responsabile della conduzione dell'esercizio e garantisce, con la sua presenza, il rispetto delle leggi e dei regolamenti.

2Il regolamento fissa le modalità della sua presenza e reperibilità.

Sostituzione

Art. 22 1Il gerente in caso di assenza temporanea fino a 30 giorni è tenuto ad incaricare in sua vece una persona in grado di assumersi le necessarie responsabilità.

2Il gerente, assente per cause di forza maggiore deve chiedere al Dipartimento la sua sostituzione con una persona con adeguata pratica professionale per il periodo massimo di un anno.

Limitazione della vendita di bevande alcoliche

Art. 23 1Il gerente non deve servire bevande alcoliche:

- alle persone di età inferiore ai 18 anni;
- alle persone che si trovano in stato di ebbrietà.

2A tale obbligo soggiacciono anche gli avventori.

Bevande analcoliche

Art. 24 1Il gerente deve mettere a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica.

2Quando vengono serviti pasti principali, il gerente deve fornire gratuitamente l'acqua; egli deve inoltre fornire, a pagamento, bevande gassate in imballaggi da almeno un litro.

Divieto di incentivi al consumo di alcolici

Art. 25 1È vietata:

- la vendita di bevande alcoliche ad un prezzo fisso indipendente dalla quantità offerta (happy-hour e 2x1);
- la distribuzione di bevande alcoliche a favore di persone minorenni, come premio per la vincita di giochi organizzati, quali tombole, lotterie, ruote della fortuna, riffe, pesche di beneficenza o altri giochi analoghi.
- l'impiego di personale il cui scopo è quello di incentivare il maggior consumo di bevande alcoliche.

Notifica degli ospiti

Art. 26 Il gerente di un esercizio con alloggio è responsabile delle notifiche di tutti gli ospiti alla polizia.

Notifica dell'attività

Art. 27 ¹Il gerente notifica al municipio:

- a) gli orari di apertura e di chiusura;
- b) i giorni di riposo settimanale;
- c) i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

²Eventuali modifiche devono essere comunicate preventivamente al municipio.

Obbligo di esposizione degli orari

Art. 28 Il gerente espone, in modo ben visibile dall'esterno, gli orari di apertura e di chiusura dell'esercizio.

Accertamento età

Art. 29 In caso di dubbi circa l'età del cliente il gerente deve esigere la presentazione di un documento ufficiale di legittimazione.

CAPITOLO IX Permessi speciali

Permessi speciali

Art. 30 ¹Il municipio può rilasciare al gerente permessi speciali della durata massima di quindici giorni consecutivi per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie segnatamente manifestazioni ricreative.

²Il municipio comunica la sua decisione all'autorità cantonale, alla polizia cantonale e al Laboratorio cantonale.

Controllo

Art. 31 Il municipio vigila sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio.

CAPITOLO X Disposizioni diverse

Delega di compiti di controllo

Art. 32 ¹Il Consiglio di Stato ha la facoltà di delegare compiti di controllo:

- a) ai municipi;
- b) alle associazioni di categoria.

²Esso ne stabilisce le condizioni, la procedura e l'eventuale indennità nel regolamento.

Insegne per gli esercizi

Art. 33 ¹Qualsiasi esercizio deve disporre all'esterno di un'insegna con il proprio nome e il tipo di locale.

²L'insegna non deve essere fonte di confusione nello stesso Comune.

Esposizione prezzi

Art. 34 ¹All'esterno degli esercizi deve essere esposta una lista in lingua italiana dei prezzi dei principali piatti e delle bevande.

²Una lista completa dei prezzi deve inoltre essere esposta all'interno oppure presentata al cliente.

³La lista dei prezzi delle camere è consultabile al ricevimento; inoltre il prezzo deve essere esposto in ogni camera.

Fumo

Art. 35 ¹All'interno degli esercizi è vietato fumare.

²È riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti ai fumatori.

³Il divieto di cui al cpv. 1 non si applica alle camere degli esercizi con alloggio.

Interventi di controllo

Art. 36 Gli agenti della polizia cantonale e della polizia comunale come pure i funzionari preposti dell'autorità cantonale possono:

- a) ispezionare gli esercizi;
- b) accertare l'identità di chi vi si trova;
- c) ordinare lo sgombero dell'esercizio, qualora si verificassero disordini.

Limitazione da parte del municipio

Art. 37 Al fine di prevenire la violenza e i disordini il municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni.

CAPITOLO XI Tasse

Tassa di autorizzazione alla conduzione

Art. 38 L'autorizzazione è soggetta a una tassa unica da fr. 50.– a fr. 500.–.

Tassa sull'alcool

Art. 39 L'autorizzazione all'esercizio del commercio al minuto di bevande alcoliche è rilasciata per un anno civile, previo pagamento di una tassa da fr. 150.– a fr. 10'000.–, commisurata al genere e all'importanza dell'azienda.

Tasse per deroghe d'orario e permessi speciali

Art. 40 Il municipio preleva una tassa da fr. 20.– a fr. 1'000.– per il rilascio di deroghe d'orario e permessi speciali.

Tassa d'esame

Art. 41 Per l'organizzazione dell'esame per l'ottenimento del diploma è prelevata una tassa a copertura delle spese amministrative. Il regolamento ne fissa l'ammontare.

Tasse di controllo

Art. 42 Per ogni controllo è prelevata una tassa da fr. 50.– a fr. 500.– tenuto conto delle prestazioni fornite dall'autorità.

CAPITOLO XII**Sanzioni****Ammonimento**

Art. 43 Le infrazioni di lieve gravità sono punibili con l'ammonimento.

Multe

Art. 44 ¹Le infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.– ad un massimo di fr. 40'000.–.

²L'importo minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell'art. 24 e al divieto di fumo ai sensi dell'art. 35 è fissato a fr. 200.–.

³Sono punibili:

- a) il gerente o chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 22 cpv. 2;
- b) il cliente quando non si attiene ai divieti stabiliti dalla presente legge o alle ingiunzioni del gerente.

⁴Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un'altra garanzia adeguata.

Revoca

Art. 45 L'autorizzazione è revocata:

- a) quando per ottenerla sono state date indicazioni inveritiere;
- b) in caso di ripetuta trasgressione preceduta da misure sanzionatorie;
- c) in caso di mancata riscossione della tassa di autorizzazione alla conduzione o della tassa sull'alcool, preceduta da una comminatoria.

Indipendenza delle sanzioni

Art. 46 Le sanzioni degli art. 44 e 45 possono essere cumulate.

Pubblicazione delle decisioni

Art. 47 ¹Il Dipartimento pubblica, in caso di reiterata condanna, le decisioni passate in giudicato inerenti alle violazioni delle norme previste dalla presente legge.

²La pubblicazione avviene sul Foglio ufficiale.

Competenze

Art. 48 ¹Il municipio punisce le infrazioni relative agli ambiti di sua competenza.

²Ogni altra infrazione è di competenza del Dipartimento.

CAPITOLO XIII**Autorità giudiziarie****Obbligo di notifica da parte dell'autorità**

Art. 49 ¹Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di polizia, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l'applicazione della presente legge.

²Esse segnalano inoltre d'ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento.

³Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al Dipartimento, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i

decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti.

CAPITOLO XIV Procedura di ricorso

In generale

Art. 50 ¹Contro le decisioni dei municipi e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione. È riservato l'art. 51.

²Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili nel termine di 15 giorni al Tribunale cantonale amministrativo.

In particolare

Art. 51 ¹Contro le decisioni del Dipartimento in materia contravvenzionale, l'interessato può ricorrere nel termine di 15 giorni alla Pretura penale, ai sensi dell'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

²Contro le decisioni dei municipi in materia contravvenzionale, l'interessato può ricorrere nel termine di 15 giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è appellabile al Tribunale cantonale amministrativo.

CAPITOLO XV Norme finali, transitorie e abrogative

Competenze comunali

Art. 52 Il municipio disciplina mediante ordinanza le materie delegategli dalla presente legge.

Norme transitorie

a) patente

Art. 53 ¹La validità delle patenti rilasciate conformemente all'art. 5 della Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (LesPubb) decade 3 anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

²Entro tale scadenza il gerente è tenuto a produrre presso il competente Ufficio l'attestazione dell'idoneità dei locali (art. 8 cpv. 1 lett. c).

³Entro tale periodo, la patente soggiace al regime giuridico del diritto anteriore.

b) autorizzazione a gestire

Art. 54 ¹Le autorizzazioni a gestire rilasciate secondo l'art. 28 LesPubb, mantengono la loro validità per un periodo massimo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

²Entro tale periodo, l'autorizzazione a gestire soggiace al regime del diritto previgente.

c) certificato di capacità

Art. 55 ¹I certificati di capacità professionale di tipo 1 o di tipo I sono parificati al diploma.

²I certificati di capacità professionale tipo 2, tipo 3 o tipo II dei titolari attivi professionalmente, mantengono la loro validità per la conduzione di un esercizio corrispondente al tipo di certificato rilasciato.

³La validità dei certificati di capacità professionale tipo 2, tipo 3 o tipo II, decade se entro 2 anni dal mancato esercizio dell'attività, il loro titolare non ha assunto o ripreso la conduzione di un esercizio corrispondente al tipo di certificato rilasciato.

d) agriturismo

Art. 56 Gli operatori attivi nella conduzione di agriturismo sono tenuti ad acquisire il diploma cantonale di esercente entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

e) tasse di promozione

Art. 57 Sino alla scadenza della validità della patente il calcolo delle aliquote di cui all'art. 19 cpv. 2 della Legge sul turismo del 30 novembre 1998 avviene sulla base del numero dei posti da essa stabilito.

Norma abrogativa

Art. 58 È abrogata la Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994.

Entrata in vigore

Art. 59 ¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

[\[1\]](#)

²Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

Publicata nel BU 2011, 135.

[1]

Entrata in vigore: 1° aprile 2011 - BU 2011, 135.